



CITTÀ di ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - COMUNE DI ARZIGNANO
Piazza Libertà, 12 - 36071, Arzignano (VI)
www.comune.arzignano.vi.it - e-mail: urbanistica@comune.arzignano.vi.it

Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche



Sindaco
Alessia Bevilacqua

Assessore al Commercio
Enrico Marcigaglia

**Progettista - Coordinatore e
Responsabile del Procedimento**
Dirigente Area Gestione del Territorio
Arch. Alessandro Mascarello

Collaboratori interni alla progettazione:
Dott. Alessandro Bacco
Rag. Antonella Cenato
Dott. Nicolò Dalla Costa

**PIANO PER COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE -
REGOLAMENTO**



PRC PIANO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- SETT. 2023

Allegato alla delibera di C.C. n. 53 del 26/09/2023

Piano per il Commercio su Aree pubbliche

R E G O L A M E N T O

- Delibera di C.C. n. 59 del 27/09/2018
- Delibera di C.C. n. 63 del 28/07/2022

Indice

Indice	Pag
	1 e 2
Introduzione	3
PARTE I – RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE	3
PARTE II – INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO, POSTEGGI ISOLATI E FIERE ESISTENTI	4
PARTE III – DETERMINAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI FIERE E MERCATO	8
PARTE IV - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	9
CAPO I - NORME GENERALI	
Art. 1: Ambito di applicazione	9
Art. 2: Definizioni	10
Art. 3: Esercizio dell'attività	12
Art. 4: Autorizzazione con posteggio	12
Art. 5: Numero massimo di posteggi per ditta	13
Art. 6: Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti	13
Art. 7: Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	14
Art. 8: Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti	14
Art. 9: Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	15
Art. 10: Normativa igienico-sanitaria	16
Art. 11: Norme per la sicurezza nei mercati, fiere, sagre e manifestazioni	16
CAPO II - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI	17
Art. 12: Piano del mercato	17
Art. 13: Trasferimento del mercato	17
Art. 14: Soppressione del mercato o di singoli posteggi	18
Art. 15: Ampliamento dei posteggi	18
Art. 16: Migliorie	18
Art. 17: Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari	19
Art. 18: Presenze degli operatori commerciali nei posteggi	19
Art. 19: Graduatorie di mercato	20
Art. 20: Regolazione della circolazione veicolare	20
Art. 21: Mercati straordinari	20
Art. 22: Produttori agricoli	20
Art. 23: Modalità di assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli	20
CAPO III - FUNZIONAMENTO DELLE FIERE	21

Art. 24: Piano delle fiere	21
Art. 25: Trasferimento delle fiere	21
Art. 26: Autorizzazione/concessione per le Fiere	21
Art. 27 Graduatoria delle Fiere	22
Art. 28: Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario	22
Art. 29: Subingresso	22
Art. 30: Presenze dei concessionari di posteggio	22
Art. 31: Assegnazione dei posteggi non utilizzati	23
Art. 32: Determinazione degli orari	23
CAPO IV - CONCESSIONI TEMPORANEE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	23
Art. 33: Modalità di svolgimento	23
CAPO V SANZIONI	23
Art. 34: Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	23
Art. 35: Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio	24
Art. 36: Sanzioni	25
CAPO VI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	25
Art. 37: Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio	25
Art. 38: Servizi a supporto del mercato	25
Art. 39: Revoca della concessione del posteggio per motivi di	26
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 40: Disposizioni transitorie	26
Art. 41: Abrogazione norme	26
Art. 42: Entrata in vigore	26

INTRODUZIONE

Il presente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche viene adottato in attuazione della seguente normativa nazionale e regionale:

- Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;
- Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 e s.m.i.;
- Linee guida Conferenza unificata Stato e Regioni in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, sancita in data 5 luglio 2012;
- L.R. 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.,
- Criteri applicativi definiti ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 06 aprile 2001, n. 10, allegati alla DGR n. 1902 del 20/07/2001, nonché le successive modifiche approvate con DGR 633 del 14/03/2003, con DGR n. 1028 del 16/04/2004 e con DGR n. 2113 del 28 agosto 2005;
- Ordinanza Ministro della Salute del 03/04/2002;
- Regolamento CE 852/2004;
- D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 contenente le disposizioni riguardanti gli imprenditori agricoli;
- DGR n. 2956 del 09 novembre 2001 (mercatini antiquariato);
- DGR n. 1010 del 05 giugno 2012 "Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio";
- DGR n. 986 del 18/06/2013 "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5/06/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno": presa d'atto e approvazione di criteri applicativi;
- DGR Veneto N. 1552 del 10/10/2016;
- D.L. 244/2016 "Milleproroghe" convertito in legge con modifiche con legge n. 29 del 27/02/2017.
- Commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

Il Piano per il commercio su aree pubbliche ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano e contiene:

- I. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
- II. Individuazione del mercato, posteggi isolati e fiere esistenti;
- III. Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
- IV. Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

PARTE I

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Di seguito vengono esaminati i singoli mercati esistenti nel territorio comunale secondo le tipologie individuate dell'art. 7 della L.R. 10/2001:

- mercati maggiori (costituiti da più di 20 posteggi)
- mercati minori (costituiti da 6 fino a 20 posteggi)
- posteggi isolati (c.d. piazze morte)
- Fiere

PARTE II

INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO, POSTEGGI ISOLATI E FIERE ESISTENTI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2002 dall'oggetto "Piano comunale per il commercio su aree pubbliche" sono stati disciplinati il mercato settimanale di Arzignano, la Fiera dei Santi, la Fiera degli Uccelli ed esposizione canina del 25 aprile, i posteggi isolati o piazze morte sulla base della normativa nazionale e regionale, prendendo atto della situazione di fatto esistente relativamente all'area complessiva di occupazione, il numero complessivo di posteggi, la superficie degli stessi divisi per settore alimentare, non alimentare e riservati ai produttori agricoli.

1. Mercati maggiori esistenti

MERCATO SETTIMANALE DI ARZIGNANO

All'atto della ricognizione la struttura del mercato risulta essere la seguente:

Superficie complessiva dell'area	mq. 16.320,00	
posteggi settore alimentare	n. 16	
posteggi settore non alimentare	n. 98	
posteggi per produttori agricoli	n. 4	
posteggi liberi settore alimentare	n. 2	
posteggi liberi settore non alimentare	n. 10	
Posteggi liberi produttori	n. 4	
Posteggi complessivi	n. 134	superficie complessiva mq. 5782,71

Mercato: è di tipologia annuale

Giornata di svolgimento: Il mercato ha luogo nel giorno di martedì;

Orari: Gli orari sono stabiliti con apposita ordinanza dell'Autorità Comunale competente sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative e, all'atto della ricognizione attuale, sono stabiliti come di seguito ai sensi dell'ordinanza sindacale prot. 33262 del 15/07/2022:

- inizio occupazione posteggi: ore 06.30
- inizio operazioni commerciali entro: ore 08.00
- termine operazioni commerciali: ore 13.00
- sgombero dell'area: ore 14.00;

ubicazione: Corso G. Garibaldi - Piazza Libertà - Corso G. Mazzini - Piazza G. Marconi - Via Campo Marzio - Largo A. De Gasperi – Piazza Risorgimento.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in scala 1:500 nella quale sono evidenziati il numero di posteggio, il settore di appartenenza (alimentare – non alimentare – produttori agricoli) ;

POSTEGGI ISOLATI

2. I posteggi isolati esistenti all'atto della ricognizione risultano essere i seguenti:

Superficie complessiva dell'area mq. 145,60		
posteggi settore alimentare	n. 3	
posteggi settore non alimentare	n. 2	
posteggi per produttori agricoli	n. 1	
Posteggi complessivi	n.-6	superficie complessiva mq. 145,60

- **Parcheggio antistante la Villa Brusarosco in Via IV Novembre**

E' individuato n.1 posteggio nel quale viene effettuata la vendita di agrumi e verdura in genere da parte di un produttore agricolo. L'occupazione viene effettuata dal 1° novembre al 30 aprile;

dimensioni: m.6.80 x 4.00

- **Piazza Marconi**

Sono individuati n. 3 posteggi:

n. 1 settore alimentare (dolciumi)

dimensioni: mq. 2;

n. 1 settore alimentare (dolciumi

frittelle)dimensioni: m.10x 3,00;

n. 1 settore non alimentare

dimensioni: m.6.00x 4.00

l'occupazione viene effettuata nella giornata in cui sfilano i carri mascherati;

- **Piazza Risorgimento**

E' individuato n.1 posteggio per la vendita di prodotti ittici da parte di un commerciante su aree pubbliche nella giornata di giovedì.

L'occupazione viene effettuata tutto il periodo dell'anno.

dimensioni: m.5.60 x 4.00

- **Piazzale Pellizzari**

E' individuato n.1 posteggio per la vendita di fiori e piante da parte di commerciante su aree pubbliche nella giornata di giovedì.

L'occupazione viene effettuata tutto il periodo dell'anno.

dimensioni: m.8.00 x 5.00

Le caratteristiche dei posteggi isolati sono riportate nella planimetria in scala 1:2000- estratti in scala 1:500 nella quale sono evidenziati il numero di posteggio, il settore di appartenenza (alimentare – non alimentare – produttori agricoli) dimensioni (lunghezza x profondità);

3. Fiere esistenti

- a) Fiera dei Santi;
- b) Fiera degli Uccelli ed Esposizione canina del 25 aprile;

FIERA DEI SANTI

All'atto della ricognizione la struttura della Fiera dei Santi risulta essere la seguente:

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

Ubicazione:

La manifestazione si svolge lungo le seguenti vie: Corso G. Garibaldi - Piazza Libertà - Corso G. Mazzini – Corso G. Matteotti - Piazza G. Marconi – Via Campo Marzio – Via del Grifo - Via J.F. Kennedy – Via dei Broli – Piazza Risorgimento – Largo A. De Gasperi – Parco dello Sport.

Nello specifico, all'interno delle suddette vie, sono individuate le seguenti aree:

AREA 1: ambulanti del settore alimentare	
Categorie merceologiche:	- Ambulanti del settore alimentare, misto e produttori agricoli
Superficie complessiva dell'area	Mq. 32.050,00
Ubicazione:	Corso G. Garibaldi - Piazza Libertà - Corso G. Mazzini – Corso G. Matteotti - Piazza G. Marconi – Via Campo Marzio – Via del Grifo - Via J.F. Kennedy – Via dei Broli – Piazza Risorgimento – Largo A. De Gasperi

AREA 2: ambulanti del settore non alimentare e alimentare	
Categorie merceologiche:	- Ambulanti del settore non alimentare - Ambulanti del settore alimentare (merceologia vincolata alla vendita/somministrazione di panini/cibi salati e non esclusivamente dolci)
Superficie complessiva dell'area	Mq. 21.190,00
Ubicazione:	Parco dello Sport

Data e giorni di svolgimento

La Fiera dei Santi si svolge tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre (le date e le modalità operative vengono fissate di anno in anno con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale), sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori.

Le stesse vengono comunicate alle ditte concessionarie con modalità telematica.

Durante il periodo della fiera è sospeso il mercato settimanale che ricade nei giorni della manifestazione.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nelle planimetrie relative alle 2 aree sopra identificate. La planimetria di insediamento nelle suddette aree sarà approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Area competente per l'Ufficio Commercio, che potrà altresì determinare lo spostamento dei posteggi in relazione a miglioramenti legati alle condizioni di sicurezza delle aree, a situazioni emergenziali sopravvenute o a seguito di modifiche dei luoghi dovute a lavori di realizzazione di opere pubbliche.

La collocazione dei posteggi dovrà tener conto della presenza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

L'area di Piazza Libert  non sar  soggetta al rilascio di concessioni pluriennali, ma sar  tenuta a disposizione dell'Amministrazione Comunale circa le installazioni che potranno ivi essere allestite di anno in anno.

Specializzazioni merceologiche

1. Sono ammesse tutte le merceologie rientranti nel settore alimentare e non alimentare, senza distinzione di sorta.

FIERA DEGLI UCCELLI ED ESPOSIZIONE CANINA DEL 25 APRILE

All'atto della ricognizione la struttura della fiera risulta essere la seguente:

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

Ubicazione: La manifestazione si svolge nel Parco dello Sport

superficie complessiva dell'area	mq. 4.041	
posteggi settore alimentare	n. 1	
posteggi settore non alimentare	n. 26	
Posteggi per produttori agricoli	n. 4	
Posteggi liberi ambulanti	n.3	
Posteggi liberi produttori	n. 2	
posteggi complessivi	n. 36	superficie complessiva di vendita mq. 1.622,00

Data e giorni di svolgimento

La Fiera degli Uccelli ed Esposizione canina si svolge il giorno 25 aprile, salvo diverse disposizioni sulle date e le modalit  operative determinabili con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in scala 1:500 nella quale sono evidenziati il numero di posteggio, il settore di appartenenza (alimentare – non alimentare – produttori agricoli);

Specializzazioni merceologiche

1. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- 1) Avicoltura ed accessori per la zootecnia;
- 2) fiori e piante;
- 3) libri e pubblicazioni inerenti la manifestazione;
- 4) articoli caccia pesca;
- 5) abbigliamento caccia pesca e montagna;
- 6) articoli di enologia;
- 7) miele e articoli per l'apicoltura;
- 8) prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio;
- 9) ferramenta (relativamente ad articoli inerenti la manifestazione)

- 10) dolci e giocattoli (numero limitato, n.1 posteggio per merceologia);
11) prodotti agroalimentari del territorio vicentino (olio – tartufi e derivati).

2. Possono essere ammessi nell'area espositiva gestita direttamente dagli organizzatori :

- artigiani che espongono e pongono in vendita articoli inerenti specificatamente alla manifestazione;
- hobbysti che espongono e pongono in vendita articoli inerenti specificatamente alla manifestazione.
- Comunità montana per la vendita di prodotti da parte dei produttori locali.

3. L'Autorità comunale competente si riserva in qualsiasi momento, con apposito provvedimento, di modificare od integrare le merceologie di cui al comma 1, sentiti gli organizzatori della manifestazione.

PARTE III

DETERMINAZIONE DELLE AREE URBANE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE E DEL MERCATO

Per ogni mercato, posteggio isolato e fiera sono approvate le seguenti distinte planimetrie e schede , allegate che formano parti integranti del presente piano:

- TAV. 1 – MERCATO SETTIMANALE- Pianta planimetrica con l'indicazione dei posteggi;
- TAV. 2 – FIERA DEI SANTI - Pianta planimetrica AREA 1;
- TAV. 2 BIS – FIERA DEI SANTI – Pianta planimetrica AREA 2;
- TAV. 3 – FIERA DEGLI UCCELLI - Pianta planimetrica con l'indicazione dei posteggi;
- TAV. 4 – POSTEGGI ISOLATI - Pianta planimetrica con l'indicazione dei posteggi isolati;
- TAV.5 – AREE/VIE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE –Pianta planimetrica con l'indicazione delle aree/vie interdette al commercio itinerante
- Scheda n. 1 – MERCATO SETTIMANALE;
- Scheda n. 2 – FIERA DEI SANTI;
- Scheda n. 3-- FIERA DEGLI UCCELLI;
- Scheda n. 4 – POSTEGGI ISOLATI;
- Scheda n. 5 – AREE/VIE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE

PARTE IV

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale secondo le tipologie di cui all'art. 7 della L.R. 10/2001, ai sensi e per gli effetti di:
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
 - L.R. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i,
 - Criteri applicativi in materia di commercio su aree pubbliche approvati con Delibera di Giunta Regionale del 20 luglio 2001 n. 1902, integrati con Delibere di Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003, n. 1028 del 16 aprile 2004 e n. 2113 del 2 agosto 2005;
 - Ordinanza Ministro della Salute del 03 aprile 2002, art. 4 lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
 - Regolamento CE 852/2004;
 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e s.m.i.;
 - Art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole del 20 novembre 2007;
 - L.R. 25 luglio 2008, n. 7, D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e s.m.i.;
 - D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i., c.d. direttiva Bolkenstein;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 05 giugno 2012 “Ricognizione disposizioni normative regionali in materia di commercio”;
 - Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, sancita in data 5 luglio 2012;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013 “Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5/06/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”: presa d'atto e approvazione di criteri applicativi.
 - Delibera di giunta regionale n. 1552 del 10/10/2016 “Recepimento del documento unitario della conferenza delle regioni e province autonome del 03/08/2016 concernente” Linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05/12/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche”.
 - Art. 6 comma 8 del D.L. n.244/2016 “mille proroghe” convertito in legge con modifiche il 27 febbraio 2017, n. 29 “al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di

entrata in vigore delle presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, sono prorogate fino a tale data.

– Commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' prorogato fino a tale data.

1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.”

2. Il Regolamento si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio.
3. Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Il Regolamento ha validità triennale decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva, ed ha efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.
5. La Giunta Comunale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi del presente Regolamento.

Art. 2 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato:** area pubblica o privata attrezzata composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
 - d) **per mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;
 - e) **per mercato dell'antiquariato e del collezionismo:** mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - f) **per mercato straordinario:** il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - g) **per posteggi isolati:** mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;

- h) **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) **per mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) **per mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n.10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002 n. 11;
- l) **per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- m) **per presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- n) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) **per orario di vendita:** Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale.
- p) **per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato.
- q) **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- r) **per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- s) **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel Comune ove è posta la sede legale o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
- t) **SCIA - Segnalazione Certificata di attività per vendita temporanea in area pubblica in occasione di manifestazioni:** è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- u) **per concessione:** il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
- v) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- w) **per miglitoria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;

- x) **per settore merceologico:** ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D. leg. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- y) **per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
- z) **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- aa) **per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdotta. La durata della concessione ed il rinnovo della stessa saranno determinati in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 comma 5 del D.Lgvo n. 59/2010 eventuali ulteriori disposizioni di legge.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/98 per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati della regione Veneto in qualità di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area pubblica.
7. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione. I titolari, i dipendenti e i collaboratori dei titolari dei posteggi, se cittadini extracomunitari debbono esibire altresì, la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione, lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza

Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e alla successiva Legislazione Nazionale o Regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D. Lgs. n. 59/2010.

2. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 comma 3 del presente regolamento.

Art. 5

Numero massimo posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di 2(due) posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è alzato a 3(tre) per ogni settore merceologico nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a 100. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

Art. 6

Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 114/98.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
7. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
8. E' vietata la vendita di abbigliamento e calzature usati. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati di altro genere, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico di dimensioni formato A3 e di tenerli in settori separati dall'altra merce.
9. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
10. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo negli spazi e con le modalità previste da apposito provvedimento.
11. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m. 1,00 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso, in ogni caso devono essere lasciati liberi i percorsi individuati nelle planimetrie per i mezzi di soccorso e le vie di fuga.
12. Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
13. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli

scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.

14. E' vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo ed in periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori;
15. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
16. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
17. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
18. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata provvedendo a raccogliere eventuali rifiuti e conferendoli negli appositi spazi.
19. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'installazione delle strutture e per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. E' inoltre fatto obbligo ai concessionari nell'area mercatale di Piazza Marconi, al fine di garantire elevati gradi di sicurezza, di tenere il proprio automezzo dall'orario di inizio e fine vendita nell'area data in concessione.
20. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.
21. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano, eventuali danni dovranno essere risarciti dal concessionario del posteggio.
22. E' vietato l'uso di generatori di corrente;
23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.
24. Ogni operatore è tenuto a comunicare all'ufficio Commercio il proprio indirizzo pec e il recapito telefonico di telefonia mobile che dovrà essere mantenuto aggiornato.
25. E' vietata l'esposizione della merce alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature e l'oggettistica varia devono essere piegati e collocati in maniera ordinata, nonché appesi ad appositi appendiabiti sempre in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati, non appesi e non disposti secondo un ordine o un assetto conveniente, ovvero merce gettata alla rinfusa.

Art. 7

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998, è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio.
2. L'Autorizzazione viene rilasciata da primo comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
4. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare tramite SUAP entro trenta giorni le variazioni intervenute della propria ditta (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, sede legale e indirizzo di residenza, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 comma 3, del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 8

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso.

2. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati, ad una fiera, nei cimiteri, ospedali, chiese, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 250 metri. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. Nelle giornate in cui sono previste manifestazioni sportive o di altro genere presso impianti sportivi, l'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle seguenti vie: Via Consolini e Via dello Sport.
7. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) è **vietato:**
 Nel **centro storico** intendendosi come tale zona delimitata dalle seguenti vie: Via B. Meneghini – Corso G. Matteotti — Piazza Libertà - Corso G. Mazzini – Via L. Cazzavillan – Via F. Corridoni – Via T. Dal Molin – Piazza A. Beltrame – Corso G. Garibaldi – Via Asilo Bonazzi – Via G. Bonazzi – Largo Bonazzi - Via G. Giuriolo – Via Crocetta – Largo D. Danieli - Via J.F. Kennedy – Via dei Broli – Piazza Risorgimento – Via Campo Marzio – Piazza Campo Marzio – Piazza G. Marconi – Largo A. De Gasperi – Via Mons. R. Rizzetti – Via del Grifo – Via C. Lovato – Via XXV Aprile – Via C. Cavour – Largo Marchi – Via A. Lamarmora – Via A. Papa – Via Castellana – Via Fiume – Via Trento – Via Trieste.
- Nella **Frazione Tezze:**
 Via Ponte – Via Roma.
 Per ragione di traffico e sicurezza pubblica nelle seguenti **strade Provinciali** che attraversano il territorio comunale:
 - S.P. 93/S.P.1 (Via Vicenza, via dell'Industria);
 - S.P. 31 (Via Montorso, Via Valle, Via Tiro a Segno – Largo Stazione, Via dei Mille, Via Chiampo);
 - S.P. 32 (Via B. De Rosso, Via Casteneda, Via Segan);
 - S.P. 89 (Via Madonna dei Prati, Via Trissino);
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art.9

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), è soggetto a comunicazione da effettuarsi tramite SUAP. Lo stesso comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dell'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità, il trasferimento dell'azienda avvenuto per atto tra vivi od a causa di morte o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
3. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

4. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato comunicazione di subingresso. La comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. E' prevista la deroga alla decadenza nel caso in cui un'azienda già affittuaria della concessione di posteggio acquisti l'azienda commerciale o il ramo di azienda, in tale caso non dovrà esserci mai stata soluzione di continuità nell'occupazione del posteggio. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Dirigente del Settore Commercio, con le modalità previste dalla legge.
6. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della comunicazione non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Dirigente del Settore Commercio, con le modalità previste dalla legge.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare, entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare comunicazione di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.

Art. 10

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e del Regolamento CE 852/2004.
2. In particolare si rammenta che:
 - a) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico- sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.
 - b) Per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) è possibile l'esercizio dell'attività previa Registrazione prevista dall'art. 6 del regolamento CE 852/2004.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.

Art.11

Norme per la sicurezza nei mercati, fiere, sagre e manifestazioni

Per quando attiene le norme di sicurezza nei mercati, fiere sagre e manifestazioni varie i concessionari di posteggio devono sottostare alle norme indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 03/07/2013 dall'oggetto "Disposizioni per la sicurezza dei mercati, fiere, sagre e manifestazioni" e la nota della Prefettura di Vicenza fasc. 2013/5437 Area V del 18/06/2014 dall'oggetto" Sicurezza nell'ambito di mercati, sagre e fiere".E' devoluta alla competenza della Giunta Comunale l'emanazione delle disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza nei mercati, fiere, sagre e manifestazioni. L'inosservanza delle disposizioni di Giunta Comunale di cui al precedente capoverso è punita, ai sensi dell'art. 7 bis T.U.E.L., con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di natura penale.

L'inosservanza altresì delle predette disposizioni comporta l'immediata sospensione della concessione di posteggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza" con allontanamento immediato del concessionario dalla manifestazione.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E POSTEGGI
ISOLATI
Art. 12
Piano del mercato

1. Il mercato e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art.2 della legge regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per il mercato o posteggi isolati indicanti:
 - a) denominazione e ubicazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) tipologie merceologiche dei posteggi e relativa superficie;
3. Alla scheda del mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali, presso l'Ufficio commercio.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata del mercato con specifico provvedimento del Dirigente del Settore competente per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti che incidono sulle norme del singolo mercato e pertanto coinvolgono tutti gli operatori sono portati a conoscenza tramite le forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al referente/ai referenti degli operatori del mercato designato/i degli stessi per tale specifica attività.
5. L'amministrazione comunale favorisce e riconosce forme associate di autogestione del mercato da parte di associazioni di categoria e di operatori, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione organizzativa dello stesso, di favorire forme di promozione e di marketing che consentano di qualificare l'offerta commerciale.

Art. 13
Trasferimento del mercato

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale;
3. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche e/o di sicurezza è disposto dal Dirigente del Settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione nel posteggio occupato.
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree

- pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
5. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il dirigente del settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
 6. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del Settore Commercio, sentiti gli interessati.

Art. 14

Soppressione del mercato o di singoli posteggi

- 1) Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione del mercato esistente o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R.V.
 - e) per motivi legati alla sicurezza.

Art. 15

Ampliamento dei posteggi

La modifica dei posteggi nell'ambito del mercato e dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Dirigente del Settore commercio, sentito il Comando di Polizia Locale, i Settori Patrimonio e LL.PP.

Art. 16

Migliorie

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio (mercato e posteggi isolati), informa mediante avviso scritto i titolari di posteggio, i quali al fine di migliorare la propria posizione possono presentare domanda al Comune, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per ottenere il trasferimento in uno dei posti resisi disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico di appartenenza.
2. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza al mercato come risultante dalla "Graduatoria degli operatori titolari di posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche acquisita da parte della ditta;
 - c) a parità di anzianità verrà assegnata la miglioria rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 17

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.
2. L'operatore precario, quando intende partecipare al mercato alle operazioni di spunta, deve fare comunicazione al SUAP del Comune di Arzignano dichiarando i dati richiesti nel portale. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta.
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
4. La graduatoria viene aggiornata entro 31 marzo di ogni anno.
5. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Art. 18

Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
6. Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:
 - • Se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita la polizia municipale procede alla spunta, cioè alla verifica della presenza dei titolari anche se i banchi sono presenti e non operativi sul posteggio (automezzo chiuso).
 - • Nel caso in cui, sempre a causa delle avversità sopra accennate, queste dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano il mercato prima dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno occupati e pervenga tramite mail, da un rappresentante degli operatori, la dichiarazione del maltempo.
7. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 19

Graduatorie di mercato

1. Per il mercato è stata precedentemente stilata una graduatoria di anzianità degli operatori titolari di posteggio secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 10/2001.
2. La graduatoria dovrà essere aggiornata entro il mese gennaio di ogni anno in base alle variazioni dovute ai subingressi ed eventuali revoche di posteggi.
3. La graduatoria dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Nel caso non pervenisse alcuna osservazione dopo tale termine, la stessa è considerata definitiva.
4. La graduatoria è consultabile presso l'Ufficio Commercio nei giorni e ore di apertura al pubblico.
5. Dopo il 31/12/2020, data di scadenza delle concessione di posteggio, sarà formulata una nuova graduatoria in base alle risultanze della nuova assegnazione.

Art. 20

Regolazione della circolazione veicolare

Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.

1. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite con apposito provvedimento.

Art. 21

Mercati straordinari

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga nella medesima giornata;
2. L'effettuazione di mercati straordinari, è fissata nel calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno;
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari del mercato settimanale.

Art. 22

Produttori agricoli

1. Sono ammessi al mercato gli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i.. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

Art. 23

Modalità di assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono indicati nel Piano.

2. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale.
3. Per l'assegnazione dei posteggi liberi o di nuova istituzione valgono i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e alla successiva Legislazione Nazionale o Regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D.leg.vo 59/2010;
4. E' consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
5. Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.
6. Con le stesse modalità vengono assegnati i posteggi isolati riservati ai produttori agricoli.

CAPO III

FIERE

Art. 24

Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) denominazione e ubicazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) tipologie merceologiche dei posteggi e relativa superficie;
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio.
4. La gestione delle fiere può essere affidata alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.

Art. 25

Trasferimento delle fiere

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere ricercate soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del Settore Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria di anzianità della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Dirigente del Settore Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 26

Autorizzazione/concessione per le Fiere

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione/concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno

solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.

3. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi della fiera si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e alla successiva Legislazione nazionale e regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D. Lgvo n. 59/2010.
4. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno della Fiera, ogni ditta non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di 2(due) posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area fieristica; il limite è alzato a 3(tre) per ogni settore merceologico nel caso di fiera con numero di posteggi superiore a 100. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.
5. Prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale per i posteggi liberi è concessa ai titolari dei posteggi della fiera la migliororia, ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui al precedente art. 16.
6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 27

Graduatorie delle Fiere

Per quando concerne le graduatorie vale quanto indicato nell'art. 19 del presente Piano.

Art. 28

Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario

1. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari dell'autorizzazione/concessione decennale devono presentare comunicazione al SUAP del Comune, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, indicando i dati identificativi dell'Azienda e la specifica autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A o B).
2. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
3. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera effettuate con la medesima autorizzazione;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si deve tenere conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
4. La graduatoria o le graduatorie, redatte distintamente per tipologia merceologica, viene/vengono affisse all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera, a cura del C.do di Polizia Locale.

Art. 29

Subingresso

1. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una Fiera, deve presentare comunicazione al SUAP del Comune ai sensi dell'art.9.

Art. 30

Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori

non concessionari, purché inseriti nella graduatoria precari della fiera.

2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 31

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, sono inseriti in una graduatoria di anzianità valida per l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

Art. 32

Determinazione degli orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, deve svolgersi negli orari stabiliti con provvedimento dell'Autorità comunale competente con apposito provvedimento.
2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi tra le 7.00 e le ore 22 .
3. In caso di concessione temporanee di cui al successivo art. 33 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
4. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale 20/2001, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

CAPO IV - CONCESSIONI TEMPORANEE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 33

Modalità di svolgimento

1. Le attività di commercio su aree pubbliche possono inoltre essere esercitate, previa autorizzazione temporanea comunale di occupazione di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le domande di partecipazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore in competente bollo.
3. A tali iniziative possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. n. 10/2001, D.Lgs. 228/2001 e dall'art. 4 lett. h) del D.Lgs. 114/98.
4. Qualora esse prevedano la partecipazione di artigiani sarà applicata la specifica normativa vigente in materia.

CAPO V SANZIONI

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva, il Dirigente del Settore Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo, 114/98 la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:

- a) il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.;
 - b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore;
 - c) il mancato pagamento dei servizi inerenti al mercato e delle tariffe COSAP e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale.
 - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - g) violazioni del testo unico sull'immigrazione;
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - i) il mancato rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi previste dall'art. 12;
 - j) il mancato rispetto reiterato per 3 volte nell'anno solare del divieto di vendita di merce alla rinfusa di cui all'art. 6 c. 25 del presente Regolamento;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC), la legge Regionale n. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione per 120 giorni.

Art. 35

Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio al mercato per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi (Fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge Regionale 06 aprile 2001, n. 10, assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Inoltre sono considerate assenze giustificate quelle effettuate per l'assistenza, nel caso di malattia dei parenti (genitori, coniuge, figli) del titolare della concessione, dei legali rappresentanti, o del socio designato che partecipa al mercato, in caso di nomina da parte della società. Tali assenze devono essere giustificate da certificato medico.
 - c) Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate nei casi sopraindicati, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa.
 - d) per decadenza della concessione del posteggio alla fiera per mancato utilizzo ingiustificato del medesimo, per due volte consecutive alla fiera (fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge Regionale 06 aprile 2001, n. 10, assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare.
 - e) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D. Lvo 59/2010;
 - f) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, tramite pec. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

4. E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa, ai sensi dell'art.34 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 36
Sanzioni

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 commi 1 e 4 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 19 e dall'art. 8 comma 6 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal decreto legislativo, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250,00 come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125. Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio, fermo restando quanto previsto nel regolamento COSAP
4. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 34 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà essere disposta la revoca.

CAPO VI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 37
Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le altre imposte, tasse e oneri comunali previste.
2. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate.

Art. 38
Servizi a supporto del mercato

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato, Fiere o posteggi isolati la rete di distribuzione dell'energia elettrica o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli mercati tutti gli operatori devono obbligatoriamente sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione
2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi succitati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di forniture dei servizi succitati, viene disposta la sospensione dell'attività prevista all'art. 34 del presente Regolamento fino alla regolarizzare della propria situazione debitoria.
4. Le spese di cui ai succitati commi devono essere suddivise anche tra gli operatori precari che abbiano partecipato al mercato con continuità (almeno metà delle presenze nell'anno solare);

Art. 39
**Revoca della concessione del posteggio per motivi di
pubblico interesse**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente il Settore Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato con le modalità previste dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40
Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 41
Abrogazione norme

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 42
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.